



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio III - Diritto allo studio. Europa e scuola.
Tecnologie per la didattica. Istruzione non statale

Ai Gestori delle scuole paritarie di ogni ordine e grado dell'Emilia-Romagna
Loro Sedi

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale dell'Emilia-Romagna
Loro Sedi

Oggetto: Scuole paritarie di ogni ordine e grado con sede in Emilia-Romagna. Disposizioni per la presentazione delle domande di attivazione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia e di classi collaterali, a.s. 2024-2025. Richieste di modifica convenzioni, a.s. 2024-2025.

Con la presente nota si forniscono indicazioni per la presentazione delle richieste di attivazione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia paritaria o di classi collaterali iniziali, intermedie o finali presso le scuole paritarie dell'Emilia-Romagna del I e del II ciclo di istruzione.

Come noto, tali richieste si collocano all'interno del quadro delineato dalla normativa vigente, fatti salvi eventuali interventi di modifica delle disposizioni a seguire richiamate, ed in particolare:

- 1) Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 10 ottobre 2008 n. 83 *"Linee guida per l'attuazione del decreto ministeriale concernente la disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento"* che recita all'art. 4 commi:
 - 4.7 *"Per le classi iniziali e intermedie il gestore può chiedere all'Ufficio Scolastico Regionale entro l'avvio dell'anno scolastico, l'autorizzazione allo sdoppiamento di classi dovuto a nuovi iscritti o a ripetenti che non possono essere integrati nelle classi esistenti"*;
 - 4.8 *"Per le classi terminali della scuola secondaria di II grado il gestore può chiedere, con adeguata motivazione, entro l'avvio dell'anno scolastico, l'autorizzazione al Direttore scolastico regionale per una sola classe collaterale qualora gli studenti neo iscritti non possano essere inseriti nelle classi esistenti"*.

Per il corretto inquadramento di quanto previsto ai punti 4.7 e 4.8 si ricorda che la Legge 62/2000 richiede per le scuole paritarie l'organica costituzione di corsi completi. Pertanto, per garantire il rispetto di quanto previsto dalla suddetta Legge, si rappresenta la necessità di rispondere pienamente al dettato normativo, secondo le indicazioni delle citate Linee Guida. Ciò vale particolarmente per le classi quinte delle scuole secondarie di II grado paritarie, al fine di ottemperare alle disposizioni vigenti in materia di Esami di Stato, che riconducono la procedura di richiesta di attivazione di classi collaterali a un criterio di eccezionalità.

Stante quanto sopra delineato, con la presente si dispone quanto segue.

Responsabili del procedimento: Janos Di Primio, Roberta Musolesi, Antonella Ratti	e-mail: uff3@istruzioneer.gov.it
---	----------------------------------



*Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

*Ufficio III - Diritto allo studio. Europa e scuola.
Tecnologie per la didattica. Istruzione non statale*

A – Attivazione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia paritaria

L'attivazione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia paritaria ricade in quanto previsto al comma 4.7 delle Linee guida sopra citate. Pertanto i Gestori che intendano avviare nuove sezioni per l'anno scolastico 2024-2025 dovranno farne richiesta all'Ufficio di Ambito Territoriale competente **entro il termine del 2 agosto 2024**.

La richiesta dovrà essere accompagnata da relazione tecnica rilasciata da tecnico abilitato iscritto all'albo professionale di competenza, che attesti, comprendendovi la nuova sezione, l'idoneità della struttura edilizia, degli spazi interni ed esterni, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti tecnologici rispetto alle norme vigenti in materia di edilizia, di sicurezza e di igiene dei locali scolastici ed alle norme e regolamenti comunque applicabili, compreso quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) e successive integrazioni e modifiche, e confermi il possesso delle certificazioni e delle autorizzazioni previste dalle norme e rilasciate dalle competenti autorità (Comune, ASL, Vigili del Fuoco, ecc...). Tale relazione dovrà inoltre illustrare la disposizione e l'utilizzo degli spazi interni ed esterni della scuola, il numero massimo di persone accoglibili in ciascun locale e la destinazione d'uso di ciascun locale. Andrà altresì allegato alla richiesta l'elenco dei bambini di ciascuna sezione (esistenti e da attivare), con data e luogo di nascita.

Accertata la regolarità della richiesta e della documentazione allegata, i Dirigenti degli Uffici degli Ambiti Territoriali emaneranno i decreti di estensione del riconoscimento di parità alle nuove sezioni prima dell'avvio dell'a.s. 2024-2025.

B – Attivazione di classi collaterali iniziali, intermedie o finali del primo ciclo di istruzione e dei primi 4 anni della scuola secondaria di II grado

Come sopra indicato, l'attivazione di cui trattasi deve essere accompagnata da adeguata motivazione e deve tendere all'organica costituzione di corsi completi. Le scuole paritarie primarie, secondarie di I e di II grado che, a causa di nuove iscrizioni o di ripetenze, si trovino a dover attivare una classe collaterale iniziale o intermedia, presenteranno richiesta all'Ufficio di Ambito Territoriale competente, **entro il termine perentorio del 2 agosto 2024**. Non saranno accolte richieste presentate oltre il termine indicato.

Scaduto il termine perentorio sopra indicato, i Gestori potranno accogliere iscrizioni soltanto fino al completamento delle classi esistenti, non potendosi determinare lo sdoppiamento di classi ad anno scolastico iniziato, secondo la normativa sopra riportata.

La richiesta dovrà essere accompagnata da relazione tecnica rilasciata da tecnico abilitato iscritto all'albo professionale di competenza, che attesti, comprendendovi la nuova classe, l'idoneità della struttura edilizia, degli spazi interni ed esterni, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti tecnologici rispetto alle norme vigenti in materia di edilizia, di sicurezza e di igiene dei locali scolastici ed alle norme e regolamenti comunque applicabili, compreso quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) e successive integrazioni e modifiche, e confermi il possesso delle certificazioni e delle autorizzazioni previste dalle norme e rilasciate dalle competenti autorità (Comune, ASL, Vigili del



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

Ufficio III - Diritto allo studio. Europa e scuola.
Tecnologie per la didattica. Istruzione non statale

Fuoco, ecc...). Tale relazione dovrà inoltre illustrare la disposizione e l'utilizzo degli spazi interni ed esterni della scuola, il numero massimo di persone accoglibili in ciascun locale e la destinazione d'uso di ciascun locale. Alla richiesta saranno allegati i documenti e le dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti la precedente scolarità degli allievi ed i motivi che hanno determinato il surplus di iscrizioni.

Accertata la regolarità della richiesta e della documentazione allegata, i Dirigenti degli Uffici degli Ambiti Territoriali emaneranno i decreti di estensione del riconoscimento di parità alle nuove classi collaterali.

C – Attivazione di classi quinte collaterali in scuole paritarie secondarie di II grado

In ottemperanza al disposto del comma 4.8 delle Linee Guida citate, i Gestori di scuole secondarie di II grado paritarie che, con adeguata motivazione, necessitano dell'attivazione di una classe quinta collaterale, dovranno presentare richiesta all'Ufficio di Ambito Territoriale competente, **entro il termine perentorio del 2 agosto 2024**. Non saranno accolte richieste presentate oltre il termine perentorio indicato.

Scaduto il termine perentorio sopra indicato, i Gestori potranno accogliere iscrizioni soltanto fino al completamento delle classi esistenti, non potendosi determinare lo sdoppiamento di classi ad anno scolastico iniziato, secondo la normativa sopra riportata.

La richiesta dovrà essere accompagnata da relazione tecnica rilasciata da tecnico abilitato iscritto all'albo professionale di competenza, che attesti, comprendendovi la nuova classe, l'idoneità della struttura edilizia, degli spazi interni ed esterni, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti tecnologici rispetto alle norme vigenti in materia di edilizia, di sicurezza e di igiene dei locali scolastici ed alle norme e regolamenti comunque applicabili, compreso quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) e successive integrazioni e modifiche, e confermi il possesso delle certificazioni e delle autorizzazioni previste dalle norme e rilasciate dalle competenti autorità (Comune, ASL, Vigili del Fuoco, ecc...). Tale relazione dovrà inoltre illustrare la disposizione e l'utilizzo degli spazi interni ed esterni della scuola, il numero massimo di persone accoglibili in ciascun locale e la destinazione d'uso di ciascun locale.

Alla richiesta saranno allegati i documenti e le dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti l'identità e la precedente scolarità degli allievi ed i motivi che hanno determinato il surplus di iscrizioni.

Gli Uffici degli Ambiti Territoriali instruiranno il procedimento, predisporranno il decreto di estensione del riconoscimento della parità scolastica (o di non accoglimento dell'istanza presentata dal Gestore) e trasmetteranno quest'ultimo alla scrivente Direzione Generale **entro il 23 agosto 2024**.

Il decreto di estensione del riconoscimento della parità scolastica in caso di classi quinte collaterali in scuole secondarie di II grado è riservato alla firma del Direttore Generale. È fatto

Responsabili del procedimento: Janos Di Primio, Roberta Musolesi, Antonella Ratti	e-mail: uff3@istruzioneer.gov.it
---	----------------------------------



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio III - Diritto allo studio. Europa e scuola.
Tecnologie per la didattica. Istruzione non statale

divieto ai Gestori di attivare nuove sezioni, classi collaterali o nuovi corsi senza aver preventivamente ottenuto il relativo decreto di estensione del riconoscimento della parità scolastica.

D – Richiesta di modifica delle convenzioni per le scuole primarie paritarie

I Gestori delle scuole primarie paritarie convenzionate potranno presentare istanza di modifica della convenzione per aumento o diminuzione di classi e/o ore di sostegno. Le diminuzioni dovranno essere comunicate al momento in cui si verifichi la mancata attivazione della classe o il venir meno della necessità delle ore di sostegno. Le richieste di incremento del contributo in convenzione per aumento di classi dovranno pervenire contestualmente alle richieste di ampliamento del riconoscimento della parità scolastica di cui ai precedenti punti. Le richieste di aumento delle ore di sostegno in convenzione dovranno pervenire agli Uffici degli Ambiti Territoriali **entro il 2 agosto 2024** corredate delle certificazioni e della documentazione prevista dalla normativa vigente.

Gli Uffici degli Ambiti Territoriali provvederanno ad acquisire il parere del GLH provinciale in relazione alle ore di sostegno che possono essere riconosciute a ciascun nuovo alunno sulla base della certificazione e del profilo funzionale.

Il Direttore Generale
Bruno E. Di Palma

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993)

Responsabili del procedimento: Janos Di Primio, Roberta Musolesi, Antonella Ratti e-mail: uff3@istruzioneer.gov.it